

Avviso 30 giugno 2026

# PAI RISCHIO ESONDAZIONE

**A PARTIRE DAL 04/06/2026**

**SONO ENTRATE IN VIGORE LE NORME DI SALVAGUARDIA**

**DEL NUOVO PAI DELL'APPENNINO CENTRALE**

Con la pubblicazione in G.U. della **Del. n.67 del 26/05/2026** sono entrate in vigore le norme di salvaguardia – Rischio esondazione- del nuovo PAI dell'Appennino Centrale.

Tra gli articoli entrati in vigore si richiamano:

- **art.2, c.6:** Stabilisce che nel caso in cui un **manufatto ricada in ambiti diversi** si applica sempre la condizione più cautelativa;

- **art.7. cc. 1,3,4,5:** Individuano **4 fasce di pericolosità** che per il comune di Pesaro, in assenza di specifica individuazione, equivalgono sempre alla **fascia di elevata pericolosità P3** (vedi c.4 art.26). E' individuata una ulteriore **Fascia di Tutela integrale "T1"** ricadente nelle aree "P3", che ricomprende l'alveo dei corsi d'acqua ed una **fascia di rispetto**, misurata dal ciglio di sponda del reticolo, **pari a:**

- **25 m** per il reticolo secondario;

- **50 m** per il reticolo principale (Foglia e Arzilla), ridotta a 25 m nel caso di corsi d'acqua arginati, misurata dal piede esterno degli argini.

**La Fascia T1 non è graficizzata sul PRG e la sua verifica deve essere effettuata dal soggetto proponente l'intervento, allegando al titolo abilitativo idoneo elaborato grafico e metrico che dimostri la sua inclusione o esclusione da tale fascia.**

La disciplina della Tutela Integrale non si applica alle zone "A" e "B" del D.M. 1444/68.

- **art.8, sez. A), cc. 1 e 2:** Individuano gli **interventi vietati nella fascia di tutela integrale.**

In particolare, sono tra l'altro vietati:

- **La realizzazione o ampliamento di volumi interrati o seminterrati;**
- **La nuova costruzione di manufatti edilizi fuori terra o ampliamenti all'esterno della sagoma esistente;**
- **La nuova costruzione o ampliamento delle strutture ricettive all'aperto (es. camping);**
- **La Ristrutturazione Urbanistica;**
- **Gli Impianti fotovoltaici collocati a terra o su pali;**
- **Le Stazioni di rifornimento carburanti;**
- **La nuova costruzione o ampliamento di aree deposito merci e materiali;**
- **Gli interventi che comportino l'impermeabilizzazione del suolo;**
- **Realizzazione e ampliamento di manufatti e strutture funzionali alle aziende agricole;**
- **I cambi di destinazione d'uso implicanti incremento di carico urbanistico o antropico, o comunque l'aumento dei fattori di esposizione e vulnerabilità al rischio.**

**Art.9, sez. A), cc. 1 e 2:** Individuano gli **interventi vietati nella fascia a pericolosità elevata P3**. In particolare, sono richiamati i divieti di cui all'art.8 con alcune integrazioni.

**Art.13:** **Vengono definite le tre fasce di pericolosità (P1, P2 e P3) in ambito costiero** in relazione alle inondazioni marine. In tali ambiti continuano ad **applicarsi le norme del vigente Piano GIZC** in relazione agli intervalli "Tr" in esso individuati (20 anni, 100 anni, > 100 anni e fascia di 100 metri dalla linea costiera).

**Art.16 e 17:** richiamano le norme sull'Invarianza Idraulica e gli interventi di mitigazione. **A tal proposito, da una prima lettura, sembrerebbe non più possibile applicare il "Piano di Mitigazione Generale del rischio Idraulico" approvato dal Comune di Pesaro con Del. di C.C. n.17 del 02/02/2009. L'Ufficio ha già inoltrato richiesta di chiarimenti in merito all'AUBAC.**

Ai fini dell'applicazione delle succitate normative **rilevano anche le definizioni contenute nell'art.4.**

Si rimanda alla **Delibera** e al **Testo normativo** adottato per le ulteriori specifiche ed alla cartografia consultabili al: <https://aubac.it/delibere-della-conferenza-istituzionale-permanente-2026>

**Da una prima verifica non sono state apportate modifiche alla cartografia vigente, che è consultabile sul sito del PRG on-line.**

Avviso 30 giugno 2026

## PAI RISCHIO FRANA

A PARTIRE DAL 04/06/2026

**SONO ENTRATE IN VIGORE LE NORME DI SALVAGUARDIA**

**DEL NUOVO PAI DELL'APPENNINO CENTRALE**

Con la pubblicazione in G.U. della **Del. n.68 del 26/05/2026** sono entrate in vigore le norme di salvaguardia - Rischio Frana- del nuovo PAI dell'Appennino Centrale.

Tra gli articoli entrati in vigore si richiamano:

- **Art.7:** Sono individuate **4 fasce di pericolosità** (P1, P2, P3 e P4) e 4 livelli di Rischio (R1, R2, R3, R4), corrispondenti a quelle precedentemente individuate dal PAI Marche.

- **Art.8:** Stabilisce che i Titoli Abilitativi edilizi devono essere corredati della "**Verifica Tecnica**", redatta ai sensi del D.M. 17/01/2018 e Circolare Cons. Sup. LL.PP. 21/10/2019 n.7, oppure di una "**Attestazione asseverata di non aggravamento**", resa da tecnico abilitato, che attesti che "**l'intervento non modifica le condizioni geomorfologiche del sito, non incide sulla stabilità dei terreni e non determina incremento dell'esposizione o della vulnerabilità**", nei soli casi di interventi comportanti:

- installazione di impianti fotovoltaici, in copertura o a terra, a servizio di edifici, senza incremento impronta a terra;
- demolizione senza ricostruzione;
- indagini e opere geognostiche .... con ripristino dello stato dei luoghi; che non comportino scavi o movimenti di terra significativi.

**La Verifica Tecnica va redatta da tecnico abilitato in regola con gli obblighi di assicurazione di cui all'art.5 del DPR 137/2012.**

- **Art.9:** Individua gli **interventi vietati nelle aree di versante a pericolosità molto elevata (P4).**

In particolare, sono tra l'altro vietati:

- **La Ristrutturazione Edilizia (Ri) e la Ristrutturazione Urbanistica;**
- **La costruzione di Edifici Pubblici o di interesse pubblico;**
- **La nuova costruzione o ampliamento di manufatti edilizi fuori terra;**
- **La nuova costruzione o ampliamento delle strutture ricettive all'aperto (es. camping);**
- **Realizzazione e ampliamento di manufatti funzionali alle aziende agricole;**
- **Stazioni di rifornimento carburanti;**
- **Nuova costruzione o ampliamento impianti fotovoltaici a terra o su pali;**
- **La Nuova costruzione o ampliamento di aree di deposito merci e materiali;**
- **Cambi di destinazione d'uso che comportino incremento carico urbanistico o antropico o aumento esposizione e della vulnerabilità.**

**Si evidenzia che le norme attualmente vigenti in detti ambiti risultano più restrittive rispetto alle presenti norme di salvaguardia.**

**Art.10:** Individua gli **interventi vietati nelle aree di versante a pericolosità elevata (P3).**

In particolare, sono tra l'altro vietati:

- **La Nuova Costruzione e ampliamento di manufatti fuori terra, compresi gli interventi di D+R con incremento di sup. e vol., o incremento di carico antropico o urbanistico;**
- **La Nuova Costruzione o ampliamento delle strutture ricettive all'aperto (es. camping);**
- **Stazioni di rifornimento carburanti;**
- **La Nuova Costruzione o ampliamento impianti fotovoltaici a terra o su pali;**
- **La Nuova Costruzione o ampliamento di aree di deposito merci e materiali;**
- **I cambi di destinazione d'uso che comportino incremento carico urbanistico o antropico o aumento esposizione e della vulnerabilità.**

Ai fini dell'applicazione delle succitate normative rilevano anche le definizioni contenute nell'art.4.

**Si rimanda alla Delibera e al Testo normativo adottato per le ulteriori specifiche ed alla cartografia consultabili al: <https://aubac.it/delibere-della-conferenza-istituzionale-permanente-2026>**

**Da una prima verifica non sono state apportate modifiche alla cartografia vigente, che è consultabile sul sito del PRG on-line.**